

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, sistemazione e adeguamento locali piano ammezzato, 1° piano e seminterrato presso la nuova sede dell'ARLeF di via Carducci 44 in Udine - CUP H24J26000210002.

Art. 1) PREMESSA

Senza che la procedura costituisca impegno alcuno per l'ARLeF, il presente documento definisce modalità e condizioni dei lavori di manutenzione ordinaria, sistemazione e adeguamento locali piano ammezzato, 1° piano e seminterrato presso la nuova sede dell'ARLeF di via Carducci 44 in Udine, così come dettagliato nel seguito.

Art. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITA' DI ESECUZIONE E TEMPISTICHE

L'affidamento ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, sistemazione e adeguamento dei seguenti locali siti in Via Carducci, 44 Udine:

- Archivio piano interrato
- Uffici piano ammezzato
- Uffici piano primo

Le attività previste per l'espletamento dell'affidamento sono quelle dettagliate nel Progetto Esecutivo - Capitolato Speciale d'Appalto predisposto da Studio Valle Architetti Associati per la parte di progettazione architettonica e da PSE Engineering Company per la parte di progettazione impianti tecnici, meccanici (prot. 1268/ARLeF/2026), allegato al presente.

Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza a tutte le normative, regole e leggi vigenti, in particolare quelle regionali e dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Norme Generali
- Leggi e Norme Tecniche Impiantistiche

L'affidatario svolgerà i lavori attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con l'ARLeF.

TEMPISTICHE

La conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

È facoltà dell'ARLeF, in caso di motivate necessità, accordare a proprio insindacabile giudizio eventuali proroghe, a fronte di richiesta motivata dell'Appaltatore.

Si dà atto che eventuali ritardi non imputabili all'Appaltatore comporteranno il conseguente slittamento dei termini per un periodo pari al ritardo stesso.

L'appaltatore dovrà rispettare integralmente quanto presentato in sede di offerta, salvo diversa richiesta da parte dell'ARLeF.

Art. 3) DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePa - Acquistinrete, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui seguirà apposita comunicazione riportante gli estremi dell'atto di impegno di spesa da citare in fattura.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARLeF. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore

per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARLeF e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 4) VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto viene determinato in € 126.973,32 più I.V.A di legge al 22%. Tale importo risulta calcolato in base al preventivo prot. 1075/ARLeF/2026 del 13/04/2026. Fanno carico all'Appaltatore e peraltro si intendono compresi nel prezzo, tutti gli eventuali oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 15-bis del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si rendano necessarie delle modifiche fino ad un massimo di € 23.025,68 più I.V.A di legge al 22%, l'ARLeF potrà richiederne l'esecuzione alle condizioni del presente capitolato. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5) ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo delle fatture che verranno emesse. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, a favore dell'Appaltatore in indirizzo mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal legale rappresentante con formale nota acquisita al protocollo dell'Agenzia recante le complete modalità del relativo accredito, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136/2010; per difetto l'Agenzia è autorizzata a non effettuare i relativi pagamenti anche se maturati.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a darne comunicazione all'Agenzia, entro 7 giorni.

L'ARLeF potrà, in ogni caso, risolvere il contratto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. I dati e i documenti prodotti in relazione all'oggetto del presente contratto, previsti e non previsti, generati in qualunque formato, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'ARLeF che potrà utilizzarli nei modi che riterrà opportuni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di intrattenere rapporti professionali o di altro tipo che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente affidamento. L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 75 del 30/11/2022 ("Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2022, n. 0153).

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne l'ARLeF da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore.

L'Appaltatore si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni vigenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori assumendosene i relativi oneri, sollevando e manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per cause che possano sorgere dall'attuazione del presente contratto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'affidamento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dagli usi e consuetudini inerenti la manodopera. L'Appaltatore deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che eventualmente dovessero essere emanate durante lo svolgimento dei lavori inerenti l'appalto e l'adempimento del contratto.

Art. 6) PENALI

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, l'ARLeF potrà applicare per ogni singola inadempienza o irregolarità nell'esecuzione dello stesso, a proprio insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali danni economici per l'ARLeF derivanti o conseguenti alla mancata o insufficiente esecuzione della fornitura saranno a totale carico dell'Appaltatore. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura.

Qualora si verificassero inadempienze si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00 a giudizio unico ed insindacabile dell'ARLeF. Qualora si verificassero ritardi non imputabili all'ARLeF, si applicherà per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00, a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

La contestazione dell'eventuale inadempienza o ritardo viene comunicata via posta elettronica certificata dall'ARLeF all'operatore economico. L'importo delle penali viene detratto dall'importo di pagamento seguente alla registrazione del fatto.

Avverso all'eventuale penale è concessa all'operatore economico la possibilità di fornire una memoria difensiva entro una settimana dall'avvenuta comunicazione del ritardo/negligenza. Resta all'insindacabile giudizio del Direttore dell'ARLeF la facoltà di accogliere o respingere i motivi dedotti.

Art. 7) CONTROLLI

L'ARLeF, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa ARLeF.

Art. 8) NORME SICUREZZA E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO

Ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'esecuzione dell'appalto, appositamente formati ed informati, devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi, anche se non vi sia adesione alle Associazioni stipulanti.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro ed all'INPS per quanto riguarda le malattie ed i trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Qualora l'ARLeF riscontrasse, o venissero denunciate da parte delle Direzioni del Lavoro o di altri uffici ed organi deputati ai controlli ed accertamenti, violazioni nelle materie ed alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando i competenti uffici non comunichino sia stato corrisposto quanto dovuto così come ai lavoratori dipendenti ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARLeF, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 9) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento dell'appalto, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi ai propri operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi nei confronti.

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione dell'appalto nonché per violazione delle norme.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ARLeF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima connessa all'esecuzione del contratto.

Art. 10) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita dell'eventuale cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'ARLeF.

Art. 11) SUBAPPALTO

Con riferimento ad eventuali subappalti si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 12) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Per i casi di risoluzione si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'affidatario, dell'eventuale cauzione.

L'ARLeF si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa affidataria, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto e dalla legge, in particolare al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) inadempienze ripetute da parte dell'impresa aggiudicataria, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal capitolato;
- b) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta; qualora venga accertata, dopo la stipula, la falsità di una o più delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, il contratto sottoscritto potrà essere risolto su iniziativa unilaterale dell'ARLeF; in tal caso nulla sarà dovuto all'Operatore economico, in quale dovrà immediatamente restituire ogni eventuale corrispettivo già ricevuto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
- c) avviamento di procedura concorsuale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Inoltre l'ARLeF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 13) RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'ARLeF, qualora l'eventualità sia comunicata anticipatamente all'Operatore economico almeno una settimana prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto anticipatamente.

L'ARLeF, pur tenendo indenne l'Operatore economico dalle eventuali spese sostenute, non sarà in tal caso tenuta a pagare indennizzi di sorta, né si procederà all'applicazione di penali in capo alla stessa.

Tra le cause di forza maggiore rientrano eventuali provvedimenti normativi, giudiziali o amministrativi aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto, compresi i provvedimenti amministrativi adottati in "autotutela" dall'ARLeF.

Art. 14) RECESSO

L'ARLeF potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1, c.13 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, l'ARLeF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione è nullo.

Art. 15) PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati sulla base dei lavori eseguiti, secondo il c.d. stato avanzamento lavori, come segue:

- 30% di acconto alla firma e successiva emissione a seguito S.A.L. mensili o bimestrali.

Il pagamento sarà effettuato per entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche (codice univoco ufficio: UFFBFC), previa verifica dell'esatta e completa esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 del presente capitolato e a verifica della regolarità contributiva prevista dalla legge. La verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

I corrispettivi di riferimento ai fini della liquidazione dei singoli servizi saranno quelli indicati nel preventivo prot. 1075/ARLeF/2026 del 13/04/2026. I corrispettivi s'intendono forfetari e onnicomprensivi di qualunque spesa sostenuta dall'Appaltatore.

Art. 16) ELEZIONE DOMICILIO

Agli effetti del contratto l'Operatore economico elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Art. 17) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (bolli, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 18) CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto è competente il Foro di Udine.

Art. 19) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Responsabile Unico di Progetto è il dott. Paolo Spizzo – Titolare di Posizione Organizzativa "Servizi economico-finanziari e informativi, patrimonio e affari generali" dell'ARLeF.

Art. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, o GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'ARLeF è finalizzato alla partecipazione alla procedura di appalto oltre che per tutte le attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, rendicontazione) funzionalmente legate all'operatività dell'ARLeF o alla tutela dei suoi diritti. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri Enti per finalità di controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato, per permettere all'ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) l'ARLeF garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), con sede in via Carducci n. 44, Udine (UD).

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it.

L'ARLeF ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

Art. 21) CLAUSOLA RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate fornite dall'ARLeF che non siano di pubblico dominio.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni confidenziali e ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenerle riservate. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza l'Appaltatore verserà ad ARLeF, per ogni violazione accertata, da un minimo del 10% del valore contrattuale e un massimo del 50%, a insindacabile giudizio dell'ARLeF. Oltre alla penale sopra prevista, sarà sempre possibile per ARLeF agire in giudizio per il maggior danno.

Art. 22) NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, nonché alla Condizioni generali di contratto di cui al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Bando Servizi".

Art. 23) RINVIO

Per ogni altro aspetto si fa rinvio alla lettera di invito.

Per quanto previsto dall'art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente capitolato.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E INFORMATIVI,
PATRIMONIO E AFFARI GENERALI
dott. Paolo Spizzo
(sottoscritto digitalmente)**

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) **ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.7**

1. Premessa e finalità

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito "DIP") è redatto dalla Stazione Appaltante ARLeF – Agenzie regionali per le lingue furlane al fine di definire in modo puntuale, completo e coerente il quadro esigenziale, gli obiettivi dell'intervento, i vincoli normativi, tecnici ed economici, nonché i contenuti e i livelli della progettazione da porre a base dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai servizi di architettura per il re-layout, di re-layout e adeguamento impiantistico degli uffici siti in Via Carducci n. 44 – Udine.

Il DIP costituisce atto fondamentale della fase di programmazione e progettazione e assolve alle funzioni previste dall'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, garantendo la tracciabilità delle scelte tecniche e amministrative, nonché la coerenza dell'intervento con i principi di legalità, economicità, efficacia, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, anche ai fini dei controlli ANAC e Corte dei conti.

2. Quadro normativo di riferimento

L'intervento è disciplinato, in via principale, dalle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 – Contenuti dei livelli di progettazione;
- DPR 380/2001 e s.m.i., per quanto applicabile;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Normativa tecnica vigente in materia di impianti elettrici, meccanici, climatizzazione, prevenzione incendi e risparmio energetico;
- Normativa regionale Friuli Venezia Giulia applicabile;
- Regolamenti interni e atti di programmazione e bilancio dell'ARLeF.

3. Oggetto dell'intervento

L'intervento riguarda i servizi di architettura per il re-layout, di riorganizzazione funzionale (re-layout) e di adeguamento/implementazione degli impianti elettrici e meccanici degli uffici dell'ARLeF siti in Via Carducci n. 44 – Udine, con riferimento ai seguenti ambienti:

- Archivio – piano interrato;
- Sala riunioni – piano terra;
- Uffici – piano ammezzato;
- Uffici – piano primo.

I lavori sono finalizzati all'adeguamento degli spazi alle esigenze organizzative e operative dell'Ente, al miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli impianti e al rispetto delle normative vigenti.

4. Obiettivi dell'intervento

Gli obiettivi principali dell'intervento sono:

- garantire la piena funzionalità degli spazi di lavoro in coerenza con il nuovo assetto organizzativo dell'ARLeF;
- assicurare la conformità normativa degli impianti elettrici e meccanici;

- migliorare il comfort ambientale e l'efficienza degli impianti;
- garantire adeguati livelli di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi nei locali archivio;
- contenere i costi di realizzazione e di gestione, nel rispetto del quadro economico approvato.

5. Quadro esigenziale e vincoli

L'intervento è soggetto ai seguenti vincoli:

- vincoli dimensionali e distributivi derivanti dall'edificio esistente;
- vincoli funzionali connessi alla continuità operativa degli uffici;
- rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti;
- rispetto del limite di spesa definito nel quadro economico;
- tempi di esecuzione compatibili con le esigenze organizzative dell'Ente.

6. Livelli e contenuti della progettazione

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, la progettazione si articola nei seguenti livelli:

6.1 Progetto architettonico preliminare di suddivisione degli ambienti, disposizione arredi, coordinamento e interfaccia con progettazione impiantistica e antincendio

6.2 Progetto architettonico definitivo presentazione in Comune Udine CILA o SCIA per modifica destinazione d'uso piano terra e suddivisioni mezzanino

6.3 Progetto architettonico esecutivo disegni e computo metrico divisori, finiture e interfaccia impianti

6.4 Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

Il PFTE dovrà contenere, almeno:

- relazione tecnico-illustrativa;
- Planimetrie e sezioni architettoniche
- elaborati grafici di inquadramento e di progetto degli impianti elettrici e meccanici;
- prime verifiche di conformità normativa;
- stima sommaria dei costi e quadro economico;
- valutazione delle alternative progettuali, ove pertinenti.

6.5 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovrà sviluppare compiutamente le soluzioni approvate in sede di PFTE e comprendere:

- relazione generale e relazioni specialistiche;
- Planimetrie e sezioni architettoniche
- elaborati grafici esecutivi e schemi impiantistici;
- particolari costruttivi e di installazione;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi;
- cronoprogramma;
- capitolato speciale d'appalto e schema di contratto.

7. Quadro economico e limiti di spesa

Il costo complessivo dell'intervento dovrà essere contenuto entro il quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante. Il progettista dovrà garantire la coerenza tra soluzioni progettuali e risorse disponibili, assumendosi la responsabilità della correttezza delle stime.

8. Tempi di progettazione

I tempi di redazione della progettazione sono quelli indicati negli atti di affidamento e nel capitolato speciale, con consegna del PFTE e del progetto esecutivo entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

9. Responsabilità e verifiche

Il progettista è responsabile della completezza, correttezza tecnica e conformità normativa degli elaborati progettuali. La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'approvazione dei livelli progettuali.

10. Responsabile Unico di Progetto

Responsabile Unico di Progetto (RUP): dott. Paolo Spizzo – Titolare di Posizione Organizzativa "Servizi economico-finanziari e informativi, patrimonio e affari generali" dell'ARLeF.

11. Disposizioni finali

Il presente DIP costituisce riferimento vincolante per l'attività di progettazione ed è parte integrante della documentazione contrattuale. Eventuali modifiche dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.